



COMUNE di LISSONE

(PROVINCIA DI MILANO)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA-24 MAGGIO 2002

ART. 1

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, la composizione delle delegazioni trattanti è disciplinata dall'art.11 del C.C.N.L. del 23.12.1999.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI DEVONO ESSERE ESONERATI DALLO SCIOPERO (Art. 4, lett.A) del C.C.N.L. - Dirigenti)

1. Con riferimento all'art.4 - comma 1- lett.a) del C.C.N.L. - Area Dirigenza - le parti, dopo un esame delle diverse posizioni dirigenziali, individuano, quale posizione dirigenziale da esonerare in caso di sciopero, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, in considerazione anche del fatto che, presso detto Settore, è inserito il Servizio di Protezione Civile.

ART. 3

CRITERI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (Art. 4, lett.B) del C.C.N.L. - Dirigenti)

1. Le parti concordano di destinare una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale dirigenziale e, comunque, una somma non inferiore a £.12.000.000.= annue, al netto delle spese accessorie per missioni, albergo, viaggi, ecc., a iniziative di formazione, aggiornamento, studio, prevedendo apposito stanziamento di bilancio (art.23 del C.C.N.L.).
2. Metà della somma stanziata in bilancio verrà utilizzata per iniziative scelte dall'Ente, mentre la restante sarà destinata

ad iniziative scelte dai Dirigenti di concerto con il Segretario Generale.

- 3.L'Amministrazione si impegna ad aumentare lo stanziamento dell'anno successivo in misura corrispondente alla somma non impegnata nell'anno di riferimento, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge.
- 4.Le risorse destinate alla formazione, costituite in un unico fondo, sono iscritte in apposito capitolo di spesa assegnato al P.E.G. dell'Unità Gestione Giuridica del Personale.

ART. 4

PARI OPPORTUNITA'

(Art.4, lett.C) del C.C.N.L. - Dirigenti)

- 1.E' impegno del Comune di Lissone sviluppare i temi delle pari opportunità e delle azioni positive, caratterizzanti tutte le azioni riguardanti il personale, ivi compreso quello dirigenziale.
- 2.L'Amministrazione Comunale di Lissone indirizza il proprio operato, nei rapporti con la Dirigenza, sia verso l'eliminazione delle disparità di fatto tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella formazione e aggiornamento professionale, sia verso il superamento di ogni ostacolo che possa opporsi alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale e di partecipazione.

ART. 5

CRITERI GENERALI SUI TEMPI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA IN MATERIA DI IGIENE, AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

(Art.4, lett.D) del C.C.N.L. - Dirigenti)

- 1.Le parti prendono atto che il Comune di Lissone ha provveduto agli adempimenti previsti dal D.Lgs.626/94 e successive modifiche ed integrazioni in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, avendo già da tempo nominato il Medico competente, avviato i controlli sanitari periodici, e garantito la necessaria formazione ed informazione.
- 2.Le parti prendono atto che si è altresì provveduto alla costituzione delle Squadre di emergenza (Pronto Soccorso e Anti incendio) e alla nomina del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) che ha predisposto, per conto dei Datori di lavoro, il Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Evacuazione.

3.L'Amministrazione predispone il programma delle azioni necessarie per garantire il massimo controllo possibile della salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienico-sanitario che dal punto di vista delle norme di sicurezza vigenti. L'Amministrazione definisce le priorità sulla base delle proposte pervenute dai dirigenti, articolando gli interventi in un piano triennale, recepito dal bilancio comunale.

ART.6 TUTELA LEGALE

1.L'Amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i Dirigenti che incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni di servizio, connesse alla propria attività, non determinate da dolo o colpa grave, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente e le modalità e condizioni fissate nell'art.62 dello Statuto Comunale. Allo scopo l'Amministrazione Comunale si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

ART. 7 VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI COMMI 3, 4 E 5 DELL'ART.26 DEL C.C.N.L. - DIRIGENTI (Art.4, lett.E del C.C.N.L. - Dirigenti)

- 1.Con riferimento all'applicazione dell'art.26, comma 3, del C.C.N.L. - Area della Dirigenza, del 23.12.1999, la Conferenza dei Dirigenti, sulla base degli elementi forniti da ogni singolo settore, predispone un'apposita relazione annuale nella quale sono evidenziati:
 - a) l'eventuale attivazione di nuovi servizi;
 - b) l'eventuale attivazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti;
 - c) il conseguente eventuale ampliamento delle competenze e incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale del Dirigente ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche.
- 2.Sulla base degli elementi di cui sopra le parti concordano l'entità dell'incremento del fondo compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
- 3.Per quanto riguarda il comma 4 dell'art.26 l'eventuale incremento del fondo è subordinato al possesso dei requisiti, desunti dal bilancio del Comune di Lissone, individuati in una apposita intesa raggiunta tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L.

4. Le parti prendono atto che, al momento, non sussistono le condizioni per l'incremento del fondo previsto dal comma 9, art.26 del C.C.N.L.

ART.8
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. Le retribuzioni di posizione sono determinate per gli anni 2002 e 2003 a partire da un minimo di € 18.850,68 (£.36.500.000)
2. La graduazione economica delle posizioni è definita dal Nucleo di Valutazione.
3. In caso di assegnazione, anche temporanea, di incarichi di direzione su servizi non appartenenti al settore di competenza del dirigente incaricato, contestualmente all'assegnazione dell'incarico stesso, al trattamento economico di quest'ultimo viene aggiunta una quota di retribuzione di posizione e di risultato commisurata all'incarico assegnato e alla durata dello stesso, non inferiore al 15% e non superiore al 30% del maggiore dei due emolumenti.

ART.9
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. La retribuzione di risultato per gli anni 2001-2002 è finanziata con una quota pari al 15% delle risorse previste dall'art.26 del C.C.N.L. 1998-2001 Area Dirigenza, relativamente ai fondi 2001 e 2002.
2. La Giunta, con gli strumenti di programmazione e di gestione, definisce compiti, attività e obiettivi il cui raggiungimento sarà oggetto di valutazione al fine del riconoscimento della retribuzione di risultato spettante.
3. La retribuzione di risultato sarà corrisposta in proporzione al raggiungimento delle attività e degli obiettivi programmati e assegnati dall'ente con le modalità di cui alla seguente tabella:

% di realizzazione degli obiettivi	% di riconoscimento della retribuzione di risultato
fino al 40%	nessuna erogazione
dal 41% e fino all'80%	75%
dall'81% al 90%	85%
oltre il 90%	100%

ART.10
ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI
E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

- 1.La Giunta Comunale individua gli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione e provvede ad assegnarli ai singoli dirigenti attraverso gli strumenti di programmazione economico-finanziari e il Piano Esecutivo di Gestione.
- 2.Il sistema degli obiettivi deve comprendere gli indicatori di risultato attraverso i quali verrà successivamente valutata l'attività dei dirigenti.
- 3.Il sistema degli obiettivi e il complesso delle risorse umane, finanziarie e strumentali che vi sono collegate, deve essere condiviso dal dirigente assegnatario mediante esplicita dichiarazione di fattibilità.
- 4.La valutazione dei risultati, da svolgersi in contraddittorio con il dirigente interessato, e la conseguente liquidazione dei compensi dovuti sono di massima effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- 5.Eventuali somme non spese nell'anno di riferimento, limitatamente alla mancata realizzazione degli obiettivi, sono portate in aumento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato dell'anno successivo.

ART. 11
CRITERI DELLE FORME DI INCENTIVAZIONE DELLE SPECIFICHE
ATTIVITA' E PRESTAZIONI CORRELATE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE
INDICATE NELL'ART.26 - LETT.A) DEL C.C.N.L.
(Art.4, lett.F) del C.C.N.L)

- 1.Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.18 della legge n.109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art.28 del vigente C.C.N.L.1998-2001-Area Dirigenza e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate.
- 2.Le parti prendono atto che la ripartizione delle risorse di cui al precedente comma è effettuata sulla base dell'apposito regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.214 del 23.05.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3.Le parti concordano, ai sensi del comma 2 dell'art.29 del C.C.N.L. (correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi professionali percepiti ex art.37 del C.C.N.L. e

art.18 legge 109/1994), che, nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai Dirigenti beneficiari delle risorse di cui al precedente comma 1, questa (la retribuzione di risultato) venga ridotta con le modalità di cui alla tabella seguente:

Compenso ex legge 109/1994	% di riduzione della retribuzione di risultato
Da 10 a 30 milioni	10%
Oltre i 30 milioni	15%

ART. 12

CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ED A QUELLA DI RISULTATO
(Art.4, lett.G) del C.C.N.L.)

1. Le parti prendono atto che il fondo complessivo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, per gli anni 1998, 1999, 2000, è stato costituito nel rispetto dei criteri di cui all'art.26 del C.C.N.L. 1998-2001 Area Dirigenza, e che per lo stesso periodo è stata attribuita la retribuzione di posizione e di risultato dovuta.
2. Vista la relazione della Conferenza dei Dirigenti in ordine all'applicazione dell'art.26, comma 3, del C.C.N.L. del 23.12.1999, le parti concordano di quantificare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2001 in complessive € 192.735,767 (£.373.188.484), come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera A), dando atto che in esso risulta compresa la somma pro capite di 3.356,97 (£.6.500.000) di cui al comma 3, lettera e), Art.1 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 12.2.2002.
3. Le parti concordano di quantificare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2002 in complessive € 183.914,71 (£.356.108.536), come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B) al netto della somma pro capite di 3.356,97 (£.6.500.000) di cui al comma 3, lettera e), Art.1 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 12.2.2002.

ART. 13

CRITERI E MODALITA' PER LA DISCIPLINA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO AL DIRIGENTE DI UN NUOVO INCARICO, IN PRESENZA DI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE, PER CUI SIA PREVISTA UNA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI IMPORTO INFERIORE A QUELLA CONNESSA AL PRECEDENTE INCARICO
(Art. 4 C.C.N.L. 12.02.2002)

Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione interna, coinvolgente l'intero Ente, al dirigente sia conferito un nuovo incarico comportante una retribuzione di posizione di importo inferiore rispetto a quella connessa al precedente incarico ricoperto, vengono applicati i seguenti criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici connessi al mutamento di incarico, fissando la seguente progressiva riduzione dell'importo della precedente retribuzione di posizione percepita fino al raggiungimento del valore inferiore della stessa connesso al nuovo incarico:

determinata la differenza in meno tra l'importo della retribuzione di posizione percepita e l'importo della retribuzione di posizione connessa al nuovo incarico, questa differenza in meno viene così progressivamente applicata:

- nell'anno in cui si verifica il conferimento del nuovo incarico al dirigente va attribuita la retribuzione di posizione connessa al vecchio incarico senza riduzione mentre per gli anni successivi gli viene attribuita la retribuzione di posizione connessa al vecchio incarico progressivamente ridotta nella misura percentuale (riferita alla differenza tra la vecchia e la nuova retribuzione di posizione) appresso indicata:
- dall'inizio dell'anno successivo ridotta del 25% della differenza suddetta;
- dall'inizio del secondo anno successivo ridotta del 50% della differenza suddetta;
- dall'inizio del terzo anno successivo ridotta del 75% della differenza suddetta;
- dall'inizio del quarto anno gli va attribuita la retribuzione di posizione nell'importo connesso al nuovo incarico.

TABELLA A)

**DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2001
(ART. 26 CCNL 23 DICEMBRE 1999)**

Importo anno 1998 retribuzione posizione	L. 174.109.767
Importo anno 1998 retribuzione risultato	L. 12.658.094
Incremento di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23 dicembre 1999: monte salari dirigenti anno 1997: 528.738.306 x 1,20%	L. 6.344.860
Incremento di cui all'art. 26, comma 1, lettera f), del CCNL 23 dicembre 1999: monte salari dirigenti anno 1997: 528.738.306 x 1,25%	L. 6.609.229
Incremento di cui all'art. 26, comma 1, lettera g), del CCNL 23 dicembre 1999: importo annuo r.i.a. dirigenti cessati	L. 9.386.586
Incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL 23 dicembre 1999	L. 110.000.000
Ulteriore incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL 23 dicembre 1999	L. 25.000.000
Risorse finalizzate da specifiche Disposizioni di legge (art. 26, comma 1, lettera e), CCNL 23 dicembre 1999)	<u>L. 29.079.948</u>
TOTALE	<u>L. 373.188.484</u>

RISORSE PER L'INDENNITA' DI POSIZIONE L. 288.130.263

RISORSE PER L'INDENNITA' DI RISULTATO

Risorse specifiche	L. 29.079.948
Altre risorse (15% del fondo)	<u>L. 55.978.273</u>
	L. 85.058.221

TABELLA B)

**DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2002
(ART. 26 CCNL 23 DICEMBRE 1999)**

Importo anno 1998 retribuzione posizione	L. 174.109.767
Importo anno 1998 retribuzione risultato	L. 12.658.094
Incremento di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23 dicembre 1999: monte salari dirigenti anno 1997: 528.738.306 x 1,20%	L. 6.344.860
Incremento di cui all'art. 26, comma 1, lettera f), del CCNL 23 dicembre 1999: monte salari dirigenti anno 1997: 528.738.306 x 1,25%	L. 6.609.229
Incremento di cui all'art. 26, comma 1, lettera g), del CCNL 23 dicembre 1999: importo annuo r.i.a. dirigenti cessati	L. 9.386.586
Incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL 23 dicembre 1999	L. 110.000.000
Ulteriore incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL 23 dicembre 1999	L. 52.500.000
Risorse finalizzate da specifiche Disposizioni di legge (art. 26, comma 1, lettera e), CCNL 23 dicembre 1999)	L. 30.000.000
Detrazione biennio economico 2000-2001	- <u>L. 45.500.000</u>
TOTALE	<u>L. 356.108.536</u>

RISORSE PER L'INDENNITA' DI POSIZIONE L. 272.692.256

RISORSE PER L'INDENNITA' DI RISULTATO

Risorse specifiche	L. 30.000.000
Altre risorse (15% del fondo)	<u>L. 53.416.280</u>
	L. 83.416.280